

LAVORO

www.quotidianolavoro.ilssole24ore.com

**Flessibilità.** Per il ministero del Lavoro il rapporto tra imprese è analogo a quello delle aziende legate da un contratto di rete

# Distacco infragruppo automatico

## Il requisito obbligatorio dell'interesse della distaccante non deve essere verificato

**Emanuele Innocenzi**  
**Marco Strafile**

I distacchi di lavoratori tra imprese appartenenti allo stesso gruppo sono analoghi a quelli tra imprese in rete e di conseguenza il requisito dell'interesse della società distaccante è "automatico".

In base all'articolo 30 del Dlgs 276/2003, «l'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa». I requisiti che legittimano l'istituto del distacco sono, quindi, la temporaneità e l'interesse della società distaccante.

Con riferimento al requisito dell'interesse, il ministero del

Lavoro ha precisato che lo stesso debba «essere specifico, rilevante, concreto e persistente, accertato caso per caso, in base alla natura dell'attività espletata, potendo ad ogni modo coincidere con qualsiasi tipo di interesse».

**LA MOTIVAZIONE**  
Le società condividono lo stesso disegno strategico con l'obiettivo di raggiungere un risultato economico unitario sotto la capofila

resse produttivo dell'impresa distaccante, anche di carattere non economico».

Un'eccezione è tuttavia rappresentata nei casi di distacco nell'ambito di imprese che abbiano sottoscritto contratti di

rete ai sensi del Dl 5/2009. Infatti, il comma 4-ter dell'articolo 30 del Dlgs 276/2003 (introdotto dal Dl 76/2013) stabilisce espressamente che, nei casi di rete di imprese, l'interesse della distaccante si configura automaticamente, risultando a tale scopo sufficiente verificare la sussistenza del contratto tra la società distaccante e la distaccataria. Le società facenti parte del contratto di rete, infatti, pongono in essere azioni in attuazione di un programma condiviso.

Con l'interpello 1/2016 è stato chiesto al ministero se è possibile estendere per analogia l'automaticità dell'interesse ai distacchi infragruppo. In maniera condivisibile, il ministero sottolinea come anche in tale ipotesi, fermo restando l'autonomia giuridica dei soggetti, ven-

ta concordato con le organizzazioni sindacali determini il licenziamento adottato nell'accordo sindacale sia legittimo e ammissibile, qualora tuttavia si renda necessario il mantenimento in servizio di alcuni lavoratori pensionabili rispetto ad altri, il datore di lavoro non è esonerato dal fornire «puntuale indicazione delle modalità con le quali tale unico criterio è stato applicato in modo differenziato con il licenziamento di alcuni e il mantenimento in servizio di altri, tutti egualmente pensionabili».


In altri termini la Corte ha ribadito che, qualora il criterio di scelta

gruppo analogamente a quanto espressamente previsto dal legislatore nell'ambito del contratto di rete».

Un meccanismo di controllo giuridico e di indirizzo unitario che non può rinvenirsi nell'ambito dei fondi integrativi di previdenza e assistenza cui partecipano, in qualità di soci, società appartenenti al medesimo gruppo. Ciò in quanto tali fondi, ai sensi dell'articolo 4 del Dlgs 252/2005, risultano essere costituiti come «soggetti giuridici di natura associativa, ai sensi dell'articolo 36 del codice civile, distinti dai soggetti promotori o come soggetti dotati di personalità giuridica». In tali casi, pertanto, non appare possibile riscontrare automaticamente la condivisione del disegno strategico comune.

**Le iniziative del Sole**

### In vendita online la Guida alle pensioni



**Ebook** Sul sito del Sole 24 Ore in vendita al prezzo di 3,59 euro

**Privacy.** Il Garante scrive a Renzi

# Rischio di blocco dei dati aziendali diretti verso Usa

**Antonello Cherchi**  
**ROMA**

I dati personali trasferiti verso gli Stati Uniti dalle imprese che hanno sede nella Ue rischiano di essere bloccati. Con «pesanti conseguenze dal punto di vista economico», come sottolinea il Garante della privacy, Antonello Soru, in una lettera inviata al premier Matteo Renzi.

Missiva che ha lo scopo di segnalare al presidente del Consiglio «la necessità di esercitare ogni possibile iniziativa presso le istituzioni europee affinché, nel più breve tempo possibile, venga concluso un nuovo accordo che sia rispettoso dei diritti dei cittadini europei».

Il riferimento è al Safe harbor, l'intesa siglata tra Ue e Usa nel Duemila per consentire il trasferimento verso gli Stati Uniti dei dati personali gestiti dalle multinazionali. L'accordo si era reso necessario perché la normativa europea sulla privacy prevede che le informazioni personali in uscita dall'Europa per finalità commerciali possano essere dirette solo verso Paesi che assicurano un adeguato livello di tutela della riservatezza. Con il Safe harbor si dava questa garanzia.

Il quadro è completamente cambiato lo scorso ottobre, quando la Corte di giustizia Ue ha ritenuto il Safe harbor insufficiente. Secondo i giudici, il fatto che la legislazione Usa preveda limitazioni alla tutela della privacy - per esempio, consentendo un accesso esteso ai dati per finalità di sicurezza - mal si concilia con la protezione della riservatezza nella Ue. Tanto più che i cittadini europei nulla possono contro le ingerenze da parte delle autorità statunitensi.

Insomma, per i giudici euro-

pei il Safe harbor non è valido. Dunque, i dati personali non possono più essere trasferiti negli Usa sotto quell'ombrello normativo. Per questo i Garanti della privacy della Ue avevano subito chiesto alla Commissione europea di sottoscrivere entro gennaio un nuovo accordo.

Niente si è mosso. La fine del mese si avvicina e con essa il rischio che le Autorità della riservatezza si trovino nella condizione di bloccare eventuali invii di dati che ancora avvengono grazie all'accordo del Duemila.

Non che il Safe Harbor sia l'unico strumento per trasferire

**L'ACCORDO ATTESO**

Dopo la bocciatura dei giudici Ue è necessario un nuovo Safe harbor ma Bruxelles non ha chiuso ancora la trattativa

i dati negli Stati Uniti: esistono anche le clausole contrattuali standard e le regole di condotta adottate all'interno di un gruppo societario. Il Safe harbor rappresenta, però, uno strumento più snello e vien da pensare che le aziende non abbiano approntato alternative, confidando in un rapido intervento di Bruxelles. Che finora, però, non c'è stato. Anche se il portavoce della Commissione Ue alla Giustizia Vera Jourova ieri ha affermato che sono in corso «negoziati intensi», che si spera di chiudere entro il mese. Così la pensa anche il vicepresidente della Commissione Ue, Andrus Ansip, che a Davos ha incontrato il segretario di Stato Usa al commercio, Penny Prtizker.

**Cassazione.** Necessari ulteriori criteri di scelta per escludere una parte dei dipendenti che hanno le caratteristiche concordate con i sindacati

# Va motivato il licenziamento parziale

**Massimiliano Biolchini**  
**Carlo Marinelli**

In caso di licenziamenti collettivi nei quali azienda e sindacati hanno individuato la prossimità al pensionamento quale esclusivo criterio di selezione del personale da avviare alla mobilità, occorre prestare particolare attenzione se il numero dei lavoratori con i requisiti è superiore ai licenziamenti previsti.

Con la sentenza 25048/2015, la Corte di cassazione ha affrontato il caso, niente affatto infrequente, in cui i dipendenti da avviare alla mobilità in quanto prossimi alla pensione siano più

dei licenziamenti previsti. In particolare, nel caso in esame, il datore di lavoro ha concordato con le organizzazioni sindacali il criterio della prossimità al pensionamento come unico ed esclusivo criterio per selezionare i dipendenti, ma successivamente ha comunicato che, allo scopo di salvaguardare «la funzionalità della struttura organizzativa ed operativa aziendale», un determinato numero sarebbe stato mantenuto in servizio più a lungo rispetto agli altri, senza alcuna ulteriore specificazione.

I giudici di Cassazione hanno censurato tale impostazione ritene-

ndo che, seppure il criterio di scelta della prossimità al pensionamento adottato nell'accordo sindacale sia legittimo e ammissibile, qualora tuttavia si renda necessario il mantenimento in servizio di alcuni lavoratori pensionabili rispetto ad altri, il datore di lavoro non è esonerato dal fornire «puntuale indicazione delle modalità con le quali tale unico criterio è stato applicato in modo differenziato con il licenziamento di alcuni e il mantenimento in servizio di altri, tutti egualmente pensionabili».

In altri termini la Corte ha ribadito che, qualora il criterio di scelta

concordato con le organizzazioni sindacali determini il licenziamento adottato nell'accordo sindacale sia legittimo e ammissibile, qualora tuttavia si renda necessario il mantenimento in servizio di alcuni lavoratori pensionabili rispetto ad altri, il datore di lavoro non è esonerato dal fornire «puntuale indicazione delle modalità con le quali tale unico criterio è stato applicato in modo differenziato con il licenziamento di alcuni e il mantenimento in servizio di altri, tutti egualmente pensionabili».

In altri termini la Corte ha ribadito che, qualora il criterio di scelta

dall'articolo 5 della legge 223/1991, relativi a carichi di famiglia, anzianità di servizio ed esigenze tecnico-produttive e organizzative.

Nel caso esaminato dalla Corte, l'omissione di ogni specificazione in ordine a tali criteri ha comportato una violazione dell'articolo 4, comma 9, della legge 223/1991 che esige la puntuale indicazione delle modalità applicative dei criteri di selezione adottati, con la conseguenza di rendere impossibile, in sede giurisdizionale ma ancor prima alle organizzazioni sindacali e ai singoli lavoratori, la verifica della conformità ai principi di correttezza e buona fede della condotta del datore di lavoro, da cui discende l'inefficacia dei licenziamenti intimati.

**Dipendenti privati**

## Niente reperibilità per le terapie salvavita

In vigore da ieri il decreto ministeriale che esenta i dipendenti dall'obbligo di reperibilità alle visite fiscali in caso di patologie gravi che richiedono terapie salvavita o di stati patologici sottesi o connessi alle situazioni di invalidità riconosciuta.

Il Dm attua una disposizione a sua volta contenuta nel decreto legislativo 151/2015 di attuazione del Jobs act con cui, all'articolo 25, è stata prevista la definizione delle condizioni di esenzione dalla reperibilità.

In base al decreto ministeriale il gennaio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio, le patologie gravi devono essere confermate da idonea documentazione rilasciata dalla struttura sanitaria competente con cui viene attestata la natura della patologia e la terapia salvavita da effettuare. L'invalidità, invece, deve comportare una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 67 per cento.

La disposizione contenuta nel decreto legislativo del Jobs act è stata messa a punto anche a seguito della vicenda di una donna ammalata di cancro che l'anno scorso, a fronte di una mancata reperibilità, era stata convocata alla sede Inps di competenza.

Peraltro l'esenzione dai controlli in determinati casi non è una novità in assoluto. Esiste, da tempo, per i lavoratori del settore pubblico. In base all'articolo 2 del Dl 206/2009, i dipendenti non sono tenuti alla reperibilità in caso di patologie gravi che comportino terapie salvavita; infortunio sul lavoro; malattia per causa di servizio; patologie connesse a invalidità riconosciuta.

**SIGEP - 37° Salone Internazionale Gelateria, Pasticceria e Panificazione Artigianali - Rimini Fiera, 23/27 gennaio 2016**

### AI via SIGEP, il dolciario artigianale nel mondo

Reduce dall'edizione record del 2015, con oltre 187 mila visitatori professionali, 38.000 dei quali stranieri parte da oggi l'edizione 2016 di SIGEP, il salone leader mondiale del dolciario artigianale che esalta il business della tradizione italiana nella gelateria, pasticceria e panificazione.

Per la gelateria è in programma la **Coppa del Mondo**, salita a 13 partecipanti, e altre iniziative proposte dall'Associazione Italiana Gelatieri - SIGA come il



appuntamento con **The Pastry Queen**, la competizione dedicata alle donne pasticciere più talentuose dai cinque continenti e **SIGEP Giovani**, evento che festeggia i 25 anni d'attività e ha l'obiettivo di motivare i futuri professionisti pasticciere, stimolando la loro creatività; da non dimenticare la sfida mondiale della **Star of Chocolate**, mentre **Bread in the City** catalizzerà l'attenzione sulle scuole artigianali di panificazione.

**www.sigep.it**

### BABBI, Piccoli Piaceri Quotidiani

Tradizione e innovazione al servizio della gelateria artigianale

Amore, passione e cura nella selezione e lavorazione delle materie prime: questi i segreti alla base della creazione dei Piccoli Piaceri Quotidiani **Babbi**. Dagli ingredienti in pasta e in polvere per Gelato Artigianale, ai Coni e Cialde fino al "Wafers più buono del mondo".

Dal 23 al 27 gennaio 2016, Babbi, azienda leader nel settore da oltre 60 anni, presenterà al Sigep le sue specialità uniche, autentiche e irripetibili in uno stand dal mood innovativo. L'accento è sulla filosofia dei Piccoli Piaceri Quotidiani: "Dopo aver conquistato il cuore di molte generazioni, cerchiamo ogni volta di reinventare la bontà con nuove prelibatezze, compagne ideali in qualsiasi momento della giornata, da condividere o da regalarsi: un piccolo dolce piacere."

Numerose sono le specialità Babbi destinate ai Maestri Gelatieri di tutto il mondo che verranno presentate a Rimini: dalle Paste Supreme ai Varietati con Wafers Babbi, alle Golose. Tante proposte per solleticare la fantasia degli Artigiani Gelatieri e per ingolosire i consumatori, che possono godersi e regalarsi ogni volta che lo desiderano i Piccoli Piaceri Quotidiani Babbi.

**www.babbi.it - info@babbi.it**  
Sigep, pad. C7 - stand 160/200



### MODULINE rivoluziona il mondo della ristorazione e della pasticceria

Al Sigep presenta la sua "Rivoluzione Fredda" con il sistema Cryogen

**Moduline**, azienda leader del settore, si distingue per l'introduzione di sistemi innovativi per la cucina professionale e la pasticceria, in grado, non solo di assicurare la qualità dei risultati, ma anche di rivoluzionare i metodi facilitando il lavoro e ottimizzando tempi e consumi. In occasione di Sigep 2016, Moduline presenterà Cryogen, un abbattitore ad azoto, rivoluzionario per prestazioni e risultati finali. L'utilizzo dell'azoto nel processo di refrigerazione degli alimenti rende possibile la surgelazione in tempi brevissimi, mantenendo inalterate le proprietà nutrizionali ed organolettiche. L'elevata velocità di raffreddamento, che -100°C in cella, favorisce il congelamento delle molecole di acqua sotto forma di nano-cristalli. Grazie a questo rapido processo di raffreddamento, non vengono alterate le strutture cellulari del cibo e gli alimenti si conservano a lungo. Altre tecnologie di congelamento o di surgelazione classiche, infatti, non possono assicurare le stesse prestazioni senza alterare le caratteristiche dei cibi. Si tratta, inoltre, di un procedimento che non inquina e non danneggia in nessun modo l'ambiente.

permette di raggiungere molto velocemente la temperatura di



**www.moduline.it**  
Sigep, pad. B1 - stand 146

### Da CLABO i nuovi vassoi refrigerati


A Rimini una vasta gamma di novità per gelateria e pasticceria

**Clabo**, conferma la sua presenza al Sigep 2016, con stand improntati all'innovazione, al design ed alla tecnologia. L'azienda di Jesi, che si è recentemente quotata al segmento AIM di Piazza Affari, ha annunciato grandi novità in arrivo. Tre i marchi che esportano i loro prodotti alla manifestazione di Rimini (Orion, FB e Bocchini) su una superficie complessiva di circa 800 mq.

Orion presenterà una nuova gamma di prodotti destinati a mutare radicalmente il modo di esporre nella pasticceria e nella gelateria: non più banchi tradizionali ma "vassoi" refrigerati all'interno dei quali l'elettronica e le nanotecnologie faranno da padroni. Ingombri ridottissimi e controllo totale dell'illuminazione e della refrigerazione anche in remoto grazie alla nuova tecnologia web sviluppata dal

centro R&D di Clabo in collaborazione con la MAC di Recanati. Novità anche per il marchio FB che presenterà una nuova linea di banchi per gelateria e pasticceria dal design molto innovativo e con volumi espositivi mai visti finora. Clabo ha recentemente comunicato per il 2016 risultati in linea con l'anno precedente in attesa che si realizzi gli investimenti sul mercato cinese.

**www.clabo.it**  
Sigep, pad. C7 stand 147/152/180




### PERNIGOTTI, i migliori ingredienti per il tuo gelato

Le migliori materie prime per garantire preparati per gelati di alta qualità

L'innovazione continua, l'eccellenza degli ingredienti selezionati, forti investimenti tecnologici e una passione inesauribile per il proprio lavoro, hanno trasformato un piccolo laboratorio piemontese in uno dei più celebri marchi italiani. La lavorazione di prodotti a base cacao e delle paste ottenute dalla lavorazione della frutta secca è una componente fondamentale della storia di **Pernigotti**, che propone una

gamma ampia e profonda di prodotti che consente al gelatiere di offrire alla clientela una vetrina ricca e varia con una particolare attenzione al cioccolato e alle paste classiche. Pernigotti presta da sempre la massima attenzione alle procedure e alla qualità delle materie prime utilizzate per offrire sempre prodotti di eccellenza certificati.

**www.pernigottigelato.it**  
Sigep, pad. A3 - stand 063/142



**In breve**

**CORTE DEI CONTI**

## Enti e partecipate: doppio test per i rapporti credito-debito

La nota informativa attestante i rapporti debito-credito fronte territoriale e organismo partecipato deve avere una doppia asseverazione, da parte dell'organo di revisione dell'ente territoriale e di quello dell'organismo, al fine di evitare incongruenze e garantire una piena attendibilità dei rapporti debitori e creditori. Per tale attività non sono ammessi compensi aggiuntivi. Con la deliberazione 2/2016 la sezione Autonomie della Corte dei conti risolve la questione posta dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia (deliberazione 426/2015) relativa al soggetto obbligato ad asseverare la relazione: se sia solo l'organo di revisione dell'ente territoriale, come ritenuto dalla Sezione regionale di controllo per la Toscana

(deliberazione 260/2014), o anche l'organo di revisione dell'organismo. Gli enti territoriali, dal ciclo di bilancio dell'esercizio 2015, devono inserire nella relazione sulla gestione da allegare al rendiconto anche gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e società controllate e partecipate. Questo per salvaguardare gli equilibri di bilancio, attenuando il rischio di emersione di passività latenti. I giudici della sezione Autonomie ritengono, dunque, che sia sempre necessaria l'asseverazione della nota informativa attestante i rapporti creditori e debitori anche da parte dell'organo di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate. (Patrizia Ruffini)

**IMMOBILI**

## Leasing abitativo: tavolo di lavoro tra notai, Economia e Assilea

Per illustrare ai cittadini tutti i vantaggi del leasing immobiliare il Consiglio nazionale del Notariato, Assilea, le associazioni dei consumatori e il ministero dell'Economia lavoreranno insieme, nelle prossime settimane, alla presentazione di una guida informativa.

«Il leasing - spiega Domenico Cambareri, consigliere nazionale del Notariato - non è mai stato utilizzato per finalità abitative e quindi i consumatori non conoscono affatto questo nuovo strumento». Si tratta di una logica nuova per l'acquisto di una casa sia per i futuri beneficiari sia per le società di leasing che finora si sono occupate solo di società e imprenditori. La novità, introdotta dalla

legge di Stabilità 2016, prevede (a patto che l'immobile non appartenga alle categorie catastali A1, A8 e A9) l'imposta di registro ridotta sull'acquisto dell'abitazione principale (1,5%), la detraibilità al 19% dei canoni di leasing (fino a 4mila euro per gli over 35 e fino a 8mila euro per gli under 35; la detraibilità al 19% del prezzo di riscatto (fino a 10mila euro per gli over 35 e fino a 20mila per gli under 35). La possibilità di acquistare un immobile in leasing è entrata in vigore il 1° gennaio. Secondo i dati presentati da Assilea i potenziali beneficiari under 35 sono 200mila e 830mila over 35 con reddito lordo tra 30mila e 55mila euro e senza casa di proprietà.